



# ***Città di Modica***

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

## ***Settore III***

### ***Tributi***

## **Disciplinare di gara**

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

CIG: 9725925735

articolo 1: oggetto dell'appalto  
articolo 2 - importo dell'appalto  
articolo 3 - durata dell'appalto, proroghe e rinnovi  
articolo 4 - revisione dei prezzi  
articolo 5 - soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione  
articolo 6 – requisiti speciali e mezzi di prova  
    6.1. requisiti di idoneità  
    6.2. requisiti di capacità economica e finanziaria  
    6.3. requisiti di capacità tecnica e professionale  
articolo 7 – avvalimento  
articolo 8 – subappalto  
articolo 9 – garanzia provvisoria  
articolo 10 – contributo ANAC  
articolo 11 – documento PASSOE  
articolo 12 – criterio di aggiudicazione  
    12.1. criteri di valutazione dell'offerta tecnica  
    12.2. metodo di attribuzione per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica  
    12.3.- metodo di attribuzione per il calcolo del punteggio dell'offerta economica  
    12.4.– metodo per il calcolo dei punteggi  
articolo 13 – presentazione dell'offerta tramite piattaforma telematica  
    13.1. la piattaforma telematica di negoziazione  
    13.2. dotazione tecniche  
    13.3. identificazione  
    13.4. modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara  
articolo 14 – documentazione amministrativa busta “A”  
articolo 15 – offerta tecnica busta “B”  
articolo 16 – offerta economica busta “C”  
articolo 17 – soccorso istruttorio  
articolo 18 – svolgimento delle operazioni di gara  
articolo 19 – verifica di anomalia delle offerte  
articolo 20 – aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto  
articolo 21 – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
articolo 22 – norme finali  
articolo 23 – trattamento dei dati personali  
articolo 24 - rinvio

## Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La gara sarà espletata mediante procedura aperta e telematica, sulla piattaforma di negoziazione ASP di CONSIP, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico che ha miglior rapporto qualità prezzo
  2. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che non si procederà all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
  3. L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che questo comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
  4. Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento in concessione<sup>1</sup> dei servizi di seguito elencati, da espletarsi sul territorio del Comune di Modica (RG):
    - S1) servizio di gestione e riscossione ordinaria dell'Imposta municipale sugli immobili (IMU);
    - S2) servizio di gestione e riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti (TARI);
    - S3) servizio di gestione e riscossione ordinaria, del Canone Unico patrimoniale (CUP) e del canone patrimoniale per l'occupazione nei mercati;
    - S4) servizio di accertamento e riscossione coattiva delle violazioni IMU, TARI, CUP, imposta di soggiorno, violazioni codice della strada, canoni idrici, relativamente agli atti emessi dal Concessionario nell'espletamento dei servizi di cui ai punti S1, S2, S3, S5 e S6;
    - S5) servizio di riscossione coattiva delle entrate già oggetto di precedenti accertamenti e non affidate ad altro concessionario o agente della riscossione.
    - S6) il servizio di gestione, supporto alla riscossione ordinaria dell'Imposta di Soggiorno;
5. I servizi sono stati dettagliatamente disciplinati nel Capitolato Speciale d'appalto a cui si rimanda

## Articolo 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 7.550.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
2. Il predetto importo complessivo è stato calcolato applicando gli aggi, posti a base di gara nella misura massima, ai presumibili importi/incassi derivanti dalla gestione delle entrate oggetto di affidamento e delle attività stimate remunerate a misura, come dettagliatamente indicato all'art. 5 del capitolato speciale di appalto.
3. L'aggio sarà corrisposto all'aggiudicatario esclusivamente sulle somme effettivamente riscosse e rendicontate.
4. Si precisa inoltre che ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00, pertanto non si dà luogo alla redazione del D.U.V.R.I
5. L'appalto si compone di attività principali e secondarie, i cui importi sono di seguito dettagliati:
  - attività principali riguardanti l'attività di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva gestite in concessione
  - attività secondarie riguardanti quelle propedeutiche e strumentali all'attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione così come indicato alla L. n. 160/2019.

<b>Tipo attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<i>Principale</i>	<i>- attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate; - incrocio dati, bonifiche ed emissione atti a firma del concessionario, rettifiche, sgravi ed annullamenti; - forniture, sviluppo e manutenzione software; - call center e attività di sportello; - aggiornamento banche dati.</i>	<i>€ 4.530.000,00</i>
<i>Secondaria</i>	<i>-attività di supporto all'attività principale.</i>	<i>€ 3.020.000,00</i>

6. La ripartizione degli importi tra la prestazione principale e le prestazioni secondarie è da considerarsi meramente indicativa.

7. Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di RTI verticale, la mandataria eseguirà la prestazione principale e la/le mandante/i le prestazioni secondarie.

### **Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO, PROROGHE E RINNOVI**

1. La durata dell'affidamento del servizio è di 5 (cinque) anni decorrenti, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere modificata (proroga tecnica max di sei mesi), nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara per l'individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.

3. Resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, di dare avvio all'esecuzione del contratto anche in via di urgenza, con le modalità ivi previste.

4. L'esecuzione delle attività appaltate, nessuna esclusa o eccettuata, dovrà essere effettuata dalla società alla data ultima di vigenza del contratto.

5. La stessa dovrà completare comunque le procedure avviate relativamente agli atti emessi prima del termine del contratto.

6. Al contratto iniziale potranno essere apportate modifiche in corso di esecuzione solo ed esclusivamente per mutate esigenze dell'Amministrazione e nei limiti di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e/o per intervenute modifiche legislative.

### **Articolo 4 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. È ammessa la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, a partire dal secondo anno, qualora l'appaltatore dimostri che per l'esecuzione del servizio indipendentemente dalla gestione aziendale siano aumentati i costi relativi alla manodopera.

2. L'appaltatore dovrà dimostrare quanto appena detto con apposita relazione indicante con chiarezza tutti i valori economici a cui ci si riferisce.

3. Ad ogni modo qualora sussistano le condizioni appena descritte la revisione dei prezzi potrà avvenire secondo indici ISTAT FOI.

4

### **Articolo 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

3. È espressamente vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

4. È espressamente vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario o consorzio stabile di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

5. È espressamente vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

8. È espressamente vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

9. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
10. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
11. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario o stabile costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.
13. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
14. Le imprese soggette a procedure concorsuali non possono partecipare né singolarmente né in qualunque forma di raggruppamento.

## **Articolo 6 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con l'attivazione dell'oggetto sociale per attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, recupero crediti e con l'indicazione di almeno un nominativo di un direttore tecnico alla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione (si precisa che la figura del direttore tecnico è espressamente richiesta per le attività inerenti la gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare e quale interfaccia operativa con il Comune); è ammesso che le funzioni di direttore tecnico siano svolte dal legale rappresentante che dovrà rendere apposita dichiarazione in tal senso; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;
- b) iscrizione all'Albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate, di cui all'art.1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.101 del 13 aprile 2022 ("nuovo regolamento");
- c) solo per le attività di supporto è richiesta l'iscrizione in apposita sezione separata dell'Albo dei soggetti

che effettuano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate, di cui all'art.1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.101 del 13 aprile 2022 che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali;

- d) non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempienze definitivamente accertate che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni e/o penali

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- e) fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari relativi nel triennio 2020/2021/2022, non inferiore ad euro € 15.100.000,00, IVA esclusa (due volte la base d'asta);
- f) non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2020/2021/2022. Si terrà conto delle deliberazioni ANACn. 740 del 10 novembre 2021, n. 767 del 24 novembre 2021 e 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S.

**Si può fare riferimento al triennio 2019/2020/2021 nel caso in cui il bilancio 2022 non sia già regolarmente approvato e pubblicato entro la data di chiusura della gara.**

**Nel caso in cui il bilancio 2022 fosse già depositato entro la data di chiusura della gara, si intende quale ultimo triennio il periodo 2020/2021/2022.**

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, mediante la presentazione di bilancio, estratti di bilancio regolarmente depositati alla data di pubblicazione del bando con allegata ricevuta di presentazione alla CCIAA.

In caso di partecipazione in forma associata i requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti cumulativamente dai componenti del raggruppamento, precisando che la società capogruppo rappresenti, comunque, una quota pari o superiore al 50%.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema FVOE.

- g) n. 2 referenze bancarie rilasciate da Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. da cui si rilevi che il concorrente dispone dei mezzi finanziari per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto. Per le mandanti è possibile presentare copia degli ultimi tre bilanci (2019/2020/2021 oppure 2020/2021/2022 come innanzi specificato), depositati, in luogo della referenza bancaria fermo restando che la capogruppo mandataria presenterà comunque le referenze.

In caso di partecipazione in forma associata ciascuna impresa fornisce almeno una referenza indipendentemente dall'attività svolta (se principale o secondaria).

## **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- h) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture.

Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio 2020/2021/2022 (fermo restando quanto precisato al punto 6.2), antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, e/o di avere in corso almeno uno dei servizi oggetto del presente disciplinare senza aver subito contestazioni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti. Il valore indicato deve intendersi riferito all'attività svolta e non al fatturato. Il requisito può essere raggiunto anche cumulativamente con più comuni nel periodo di riferimento.

In caso di partecipazione in forma associata il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente all'interno del raggruppamento, precisando che la società capogruppo rappresenti, comunque, una quota pari o superiore al 50% sino al 100%.

Sempre in coerenza di quanto sopra evidenziato, ovvero la ricerca di un soggetto capace di soddisfare le richieste inserite nel capitolato approvato, va specificato che l'adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando è stata valutata non al mero importo dell'appalto, ma all'oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità (C. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 206; Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici, determinazione 21 maggio 2009, n. 5). Peraltro, la fissazione di detto requisito consente alla stazione appaltante anche di scegliere tra concorrenti che mostrano di avere maggiore affidabilità economico – finanziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21.01.2011, n. 426). L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti tecnico organizzativi richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità.

L'oggetto dell'appalto e la peculiarità dell'appalto prevede in sintesi, che l'aggiudicatario sia in grado di gestire tutte le fasi di seguito esposte, congiuntamente e non disgiuntamente, in modo che sia consapevole di tutti procedimenti, amministrativi/contabili e tecnici, ed abbia già una esperienza qualificata professionale al passo delle normative del settore, abbia affrontato e risolto problematiche rivolte alle singole fasi in un'ottica e visione completa sull'intero processo di riscossione che comprende le tante fasi complesse come descritte nel capitolato:

- riscossione ordinaria dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali;
- gestione degli sportelli e del contenzioso tributario;
- attività di accertamento e di recupero evasione a seguito di bonifica e unificazione delle banche dati e della documentazione cartacea.

Il tempo previsto dei 24 mesi (2 anni) è un tempo congruo per poter aver svolto almeno compiutamente tutte le fasi dei procedimenti sopra evidenziati ed indicati dettagliatamente nel presente disciplinare, nel corso di un appalto, partendo dalla semplice riscossione ordinaria dei tributi, gestione dello sportello dei contribuenti e contenzioso, dalla bonifica delle banche dati, censimenti, recupero evasione fino alla attivazione dei procedimenti coattivi per recupero con i soggetti morosi.

I requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere autocertificati con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. allegata alla domanda di partecipazione, con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

l) Possesso di certificazione di qualità rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA, alla data di pubblicazione del bando di gara, del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 avente specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle espletate nell'ambito del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione della relativa certificazione, in copia conforme all'originale.

In caso di partecipazione in associazione la certificazione dovrà essere posseduta all'interno del raggruppamento e almeno dalla società capogruppo.

## **Articolo 7 - AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnico - professionali di natura strettamente soggettiva.
3. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice dei contratti.
8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
10. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **Articolo 8 - SUBAPPALTO**

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il concorrente indica ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle eventuali prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Articolo 9 - GARANZIA PROVVISORIA**

1. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione da:
  - a) una garanzia provvisoria pari a 2% dell'importo a base di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
  - b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
  - a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato su C/C bancario dell'ente Ente - IBAN IT81G0200884485000300006180;
  - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
    - risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    - svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
    - è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    - ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.
3. La garanzia fideiussoria deve:
  - a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
  - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;



- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
  - d) avere validità per 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
  - e) prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
    - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
    - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
  - in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n.82/2005.
5. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
  6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
  7. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
  8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
  9. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
  10. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
  11. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
  12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.
  13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
  14. In caso di RTI la garanzia è unica ed intestata a tutte le imprese del raggruppamento costituito o da costituirsi.

#### **Articolo 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00.
2. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara.
3. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005.

#### **Articolo 11 - IL DOCUMENTO "PASSOE"** *(Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 di attuazione dell'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della Legge n. 35/2012)*

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al portale AVCP (servizio di accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute.
2. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PassOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante: esso consente, infatti la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.
3. In caso di R.T.I., consorzio e avvalimento, di qualunque tipo, il PassOE deve essere unico e comprendente tutti i soggetti a qualunque titolo partecipanti alla procedura di gara di cui si tratta.
4. Per gli Operatori Economici aventi sede esclusivamente in uno Stato dell'Unione la Stazione Appaltante provvederà direttamente al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.
5. Si evidenzia che il mancato inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile da parte della Stazione Appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna mediante soccorso istruttorio.

10

#### **Articolo 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *(la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis, del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20% del punteggio complessivo).*

	PUNTEGGIOMASSIMO
Offertatecnica	80
Offertaeconomica	20
TOTALE	100

#### **CRITERIDI VALUTAZIONEDELL'OFFERTA TECNICA**

3. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n°	Criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	puntimax
1	Organizzazione complessiva	35	1.1	Gestione del rapporto tra l'azienda, l'ufficio di cantiere attivato nel Comune e il Comune.	5
			1.2	Sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate e la relativa riscossione coattiva in tutte le fasi.	7
			1.3	Organizzazione dello sportello fisico per i contribuenti	5
			1.4	Soluzioni ed organizzazione dello sportello virtuale per i contribuenti finalizzato ad efficientare la gestione delle istanze e ad agevolare il rapporto contribuenti-ufficio	8
			1.5	Modalità di gestione del contenzioso;	5
			1.6	Gestione, monitoraggio e controllo qualità dell'attività di recapito e notifica degli atti	5
2	attività di accertamento delle evasioni delle entrate TARI e IMU	15	2.1	Modalità di individuazione delle situazioni di evasione per le differenti tipologie di entrata gestite sia con riferimento agli accertamenti per i mancati pagamenti sia con riferimento agli accertamenti per omesse o infedeli dichiarazioni.	10
			2.2	Criteri per emissione avvisi di accertamento	5
3	attività di accertamento delle evasioni delle entrate CUP	7	3.1	Descrizione delle modalità di individuazione delle situazioni di evasione per le differenti tipologie di entrata gestite sia con riferimento agli accertamenti per i mancati pagamenti sia con riferimento agli accertamenti per omesse o infedeli dichiarazioni.	5
			3.2	Criteri emissione avvisi di accertamento	2
4	supporto gestione ordinaria ed all'accertamento dell'imposta di soggiorno	8	4.1	Descrizione delle modalità di gestione dell'Imposta e del supporto fornito ai soggetti tenuto al pagamento della stessa	5
			4.2	Criteri per l'individuazione delle evasioni e relative modalità di gestione	3
5	Riscossione coattiva e recupero stragiudiziale	10	5.1	Gestione delle procedure di riscossione coattiva, tempistiche e modalità di rendicontazione	10

6	Servizi aggiuntivi	5	6.1	Servizi e/o forniture non richieste nel capitolato e attinenti l'oggetto dell'appalto. Le offerte migliorative non dovranno prevedere oneri a carico del Comune.	5
	TOTALE	80			

4. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti su 80.
5. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopradetta soglia.

#### METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

6. Per ciascun elemento e sotto elemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun progetto i punteggi avendo a disposizione la seguente scala di valori:

OTTIMO	100%
BUONO	75%
SUFFICIENTE	50%
MEDIOCRE	25%
SCARSO	0%

#### METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

7. Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dell'offerta di ribasso percentuale per ogni singola voce con applicazione dei punteggi massimi indicati nella sottostante tabella.

12

OFFERTA ECONOMICA PER SINGOLO AGGIO COME DA CSA		Punti (max 20) "Ci"
A1	<i>servizio di gestione e riscossione ordinaria dell'Imposta municipale sugli immobili (IMU)</i>	3
A2	<i>servizio di gestione e riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti (TARI);</i>	5
A3	<i>servizio di gestione e riscossione ordinaria del Canone Unico patrimoniale (CUP) e del canone patrimoniale per l'occupazione nei mercati</i>	2
A4	<i>servizio di accertamento e riscossione coattiva delle violazioni IMU, TARI, CUP, imposta di soggiorno, violazioni codice della strada, relativamente agli atti emessi dal Concessionario nell'espletamento dei servizi di cui ai punti S1, S2, S3, S5 e S6</i>	4
A5	<i>servizio di riscossione coattiva delle entrate già oggetto di precedenti accertamenti e non affidate ad altro concessionario o agente della riscossione.</i>	4
A6	<i>il servizio di gestione, supporto alla riscossione ordinaria dell'Imposta di Soggiorno</i>	2

*Disciplinare di gara. Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.*

8. Quanto all'offerta economica, è attribuito uno specifico punteggio per ogni singolo ribasso indicato dalle ditte secondo la seguente formula

$$Pi = Ci * (Ra/Rmax)$$

dove:

*Pi* = è il punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo per il ribasso di ogni singola voce;

*Ci* = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo per ogni singola voce;

*Ra* = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo per ogni singola voce;

*Rmax* = ribasso massimo per ogni singola voce.

9. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi "Pi" attribuiti al concorrente per ogni voce di ribasso considerato.

#### METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

10. La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.
11. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

#### Articolo 13 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico di e-procurement in modalità Application Service Provider (ASP) di CONSIP e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

##### 13.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.

1. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
2. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
  - parità di trattamento tra gli operatori economici;
  - trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
  - standardizzazione dei documenti;
  - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
  - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
  - segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
  - gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
4. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
5. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito .

6. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
7. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
8. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
9. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
10. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
11. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario di qualsiasi giorno.

### **13.2 DOTAZIONI TECNICHE.**

14. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica .
15. In ogni caso è indispensabile:
  - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
  - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
  - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - c1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); – un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - c2) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      - c2.1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
      - c2.2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
      - c2.3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **13.3. IDENTIFICAZIONE.**

16. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma ASP di CONSIP.

17. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.
18. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
19. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
20. **Termine per la presentazione dell'offerta: il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno 13 (tredici) LUGLIO 2023, ore 12:00.**
21. **L'inizio delle operazioni di espletamento della gara è fissato per le ore 10 del giorno 20 (venti) LUGLIO 2023.**
22. Luogo di espletamento della procedura: Comune di Modica, sito in Piazza Principe di Napoli, piano primo. Alle sedute sono ammessi i rappresentanti o delegati degli offerenti, in numero di uno per ciascun offerente.
23. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
24. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

#### **Termine per la presentazione dei quesiti.**

25. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica o amministrativa circa la procedura in oggetto potranno essere richiesti tramite la piattaforma telematica di negoziazione ASP di CONSIP.
26. **Le richieste di informazioni complementari dovranno pervenire entro il 03 (tre) LUGLIO 2023.**
27. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

#### **a) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.**

28. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma ASP di CONSIP.
29. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
30. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
31. **L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 (tredici) LUGLIO 2023** a pena di irricevibilità. In ogni caso, la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
32. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
33. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
34. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.
35. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Telematica di negoziazione ASP di CONSIP, con le modalità innanzi descritte la documentazione specificata nei seguenti articoli.

#### **Articolo 14 - Documentazione amministrativa – BUSTA A**

1. La Busta "A – Documentazione amministrativa" contiene, a pena di esclusione:  
**A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (modelli "A" e A/bis").**

*Disciplinare di gara. Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.*

- L'istanza di partecipazione deve contenere gli estremi di identificazione dell'operatore economico concorrente – compreso il numero di partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante dell'operatore economico.
- Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico va allegata la relativa procura.
- L'istanza di partecipazione deve essere firmata digitalmente con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

#### **B) DICHIARAZIONI a carico della società concorrente(modello “B”).**

Il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. Lgs. n. 445/2000:

- 1) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 3) di accettare senza riserva alcuna i requisiti particolari di esecuzione in merito all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, tanto ai sensi dell'art. 100 del Codice degli appalti, pena la non sottoscrizione del contratto e revoca dell'aggiudicazione con contestuale scorrimento di graduatoria;
- 4) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- 5) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e di non aver alcuna lite pendente con la stazione appaltante;
- 6) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 7) di trovarsi in posizione regolare nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto ha un organico inferiore a 15 dipendenti ovvero compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 o per altre motivazioni di legge da precisare;
- 8) che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1- bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), D.L. 210/2002, e che nell'ultimo biennio non è stato sottoposto ad un provvedimento interdittivo di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 (art. 36-bis della legge 248/2006), specificando di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e ss.mm.ii. ovvero di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e ss.mm.ii. ma gli stessi si sono conclusi;
- 9) la non concorrenza, per l'affidamento del servizio previsto dalla presente gara, di organismi, singoli o partner di consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nei confronti dei quali sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del c.c.;
- 10) il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali;
- 11) di aver fornito adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti, adeguati all'oggetto della gara;
- 12) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- 13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutti gli atti di gara;
- 14) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;



15) di impegnarsi, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, istituiti presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

16) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

17) non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempienze definitivamente accertate che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni e/o penali;

18) il legale rappresentante svolge le funzioni di direttore tecnico della società concorrente.

#### **B/bis) DICHIARAZIONI relativa ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.**

##### **(modello B/bis)**

Il legale rappresentante della società concorrente deve rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. Lgs. n. 445/2000, dichiarazione con la quale indica i soggetti di seguito elencati, indicando per ognuno le generalità complete (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza) e la carica sociale compresi quelli che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e precisamente:

- i membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- il direttore tecnico;
- il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare che **LA DICHIARAZIONE CONTENUTA NEL DGUE “PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE” SI INTENDE RIFERITA A TUTTI I SOGGETTI INDICATI NELLA SUPERIORE DICHIARAZIONE.**

Nel caso di partecipazione in ATI, raggruppamenti e Consorzi, ognuna delle società concorrenti deve rendere la superiore dichiarazione.

#### **B/ter) DICHIARAZIONI relative ai requisiti di idoneità (modello B/ter)**

Il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. Lgs. n. 445/2000:

- a) di essere iscritto alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura indicando numero e data di iscrizione e l'oggetto sociale e con l'indicazione di almeno un nominativo di un direttore tecnico alla data di pubblicazione del bando;
- b) di essere iscritto all'Albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate, di cui all'art.1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 101 del 13 aprile 2022 (“nuovo regolamento”), specificando gli estremi di iscrizione;
- c) ovvero, in alternativa e solo per le attività di supporto, di essere iscritto nella apposita sezione separata dell'Albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate, di cui all'art.1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 101 del 13 aprile 2022 che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, specificando gli estremi di iscrizione.

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti costituenti ATI, raggruppamenti e Consorzi.

#### **C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**

Il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. Lgs. n. 445/2000:

- ad integrazione di quanto contenuto del DGUE, che i soggetti elencati nell'allegato B/bis non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del *Codice*, in particolare:

ai sensi dell'art. 80, comma 1:

- l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale e, precisamente:

lettera b-bis) di non essersi reso colpevole di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;

ai sensi dell'art. 80, comma 5:

lettera a) l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;

lettera c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

lettera c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

lettera c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

lettera f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

lettera f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare che **LA SUPERIORE DICHIARAZIONE, INTEGRATIVA DEL DGUE, SI INTENDE RIFERITA A TUTTI I SOGGETTI INDICATI NELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO B/2 DEL PRESENTE DISCIPLINARE.**

18

#### **D) DGUE**

- All'interno della Documentazione Amministrativa, l'operatore economico dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii, e il DGUE integrativo, messi a disposizione sulla piattaforma, al fine di dichiarare tutti i requisiti di partecipazione previsti nella gara.
- In caso di RTI valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa per gli RTI costituiti o da costituirsi.

#### **E) PASSOE**

- L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".  
Si precisa che:
- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario.
- Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

#### **F) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC**

- L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia dell'avvenuto pagamento all'ANAC per la partecipazione alla gara.

#### **G) GARANZIA PROVVISORIA**

- Pari al 2% di €7.550.000,00, quindi pari ad €151.000,00.
- La cauzione potrà essere prestata nei modi e nelle forme di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice.
- La cauzione:
  - a) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente;

c) deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

- Il concorrente potrà beneficiare delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, e in tal caso deve allegare la documentazione ivi prevista.
- Nel caso di partecipazione in associazione (RTI, concorsi) per beneficiare della riduzione, tutti i soggetti dovranno possedere, e documentare, la certificazione di cui al citato art. 93, comma 7.

#### **H) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**

- L'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario, ad eccezione delle offerte presentate da microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

#### **I) IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE**

- idonee referenze bancarie attestante la piena solidità dell'offerente sul piano economico finanziario certificate da parte di almeno due istituti bancari operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

#### **J) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE a firma dell'ausiliaria;
- Dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Dichiarazione di avvalimento;
- Contratto di avvalimento;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di partecipazione in associazione costituita o da costituirsi la documentazione prevista dalla normativa vigente.

19

#### **Articolo 15 - OFFERTA TECNICA- BUSTA B**

1. La "Busta B – Offerta Tecnica", dovrà contenere al suo interno una dettagliata relazione tecnica, esplicitante le modalità del servizio, secondo i requisiti minimi fissati nel capitolato speciale d'appalto e le eventuali migliorie offerte.
2. Essa dovrà indicare in modo esauriente le modalità di gestione delle attività oggetto della presente gara di appalto, sia per aspetti giuridici che tecnici, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio.
3. La relazione tecnica deve essere in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
4. La relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli formato A4, con una numerazione progressiva univoca delle pagine ed un indice.
5. La lunghezza massima del documento non potrà essere superiore a 60 facciate, interlinea singola. Il font dovrà essere "Times new roman" di dimensione pari 12 CPI. La lunghezza massima di 60 facciate può non comprendere il frontespizio e l'indice.
6. Le facciate eccedenti il numero stabilito (60) non saranno tenute in considerazione nè valutate dalla Commissione esaminatrice.
7. La relazione dovrà essere composta dalle modalità di gestione e di organizzazione con cui il concorrente assicurerà il servizio.
8. La stessa relazione dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e attribuzione dei punteggi e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

#### **Articolo 16 - OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C**

1. La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i singoli ribassi percentuali per ciascuna voce indicata

2. I ribassi devono essere espressi con l'indicazione di n. 3 (*tre*) cifre decimali e devono essere indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
2. Nel dettaglio l'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice l'operatore deve indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro oltre alla stima dei costi della manodopera.
3. L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da partecipazione in associazione (raggruppamento temporaneo o consorzio) non ancora costituiti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
4. L'offerta economica dovrà indicare tutte le informazioni sopra richieste a completezza dell'offerta.

#### **Articolo 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
3. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
4. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
  - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - d) 1  
a mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta
5. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
7. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### **Articolo 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

1. Le offerte pervenute entro i termini saranno esaminate da apposita Commissione composta da tre componenti compreso il presidente e sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Le sedute successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1(uno) giorno prima della data fissata.

## **Articolo 19 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte o parte delle offerte anormalmente basse.
4. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il RUP, se ritiene necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **Articolo 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, l'aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
3. La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
4. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
5. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto è aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
6. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
7. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.
8. La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
9. Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.
11. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
12. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
13. Il contratto è stipulato il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica, con ricorso alla funzione rogante del Segretario Generale.
14. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità.

15. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
16. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari ad € 5.000,00.
17. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.
18. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **Articolo 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
4. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
5. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
6. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
7. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

22

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. di Catania territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'art. 209 del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 22 - NORME FINALI**

1. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando/disciplinare, dal capitolato prestazionale e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa.
2. La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli adempimenti pre-contrattuali ed anche al positivo esito dei controlli previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
3. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione.

#### **Articolo 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Sito e Riferimenti" della Piattaforma Telematica,

nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Sito e Riferimenti" della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

#### **Articolo 24 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento e rimando alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali nonché ad ogni altra norma di carattere generale, se ed in quanto compatibile.